

PROVINCIA DI SAVONA
REPUBBLICA ITALIANA

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA UBICATI
NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DI SAVONA (COMUNI CON
POPOLAZIONE INFERIORE AI 40.000 ABITANTI),
COMPRENSIVO DI CONTROLLO DEL RENDIMENTO
DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E
MANUTENZIONE. ANNI 2026 – 2027 (24 MESI)**

Importo contrattuale Euro

CIG:

Impresa:

C.F./Partita IVA:

con sede in:

L'anno duemilaventicinque il mese di il giorno in Savona, nella sede della Provincia, Via Sormano 12, avanti a me, Dott. Alberto Zurlo, Segretario Generale della Provincia di Savona, autorizzato dall'articolo 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali n. 267/2000, per il rogito degli atti nell'interesse della Provincia, sono personalmente comparsi i Signori:

l'Ing., nato a il, codice fiscale e domiciliato per la carica in Savona - Via Sormano, n. 12, il quale dichiara di agire per conto e nell'interesse esclusivo della Provincia (Codice Fiscale 00311260095) in qualità di Dirigente del Settore Ambiente, Concertativi ed Edilizia di seguito nel presente atto denominata semplicemente Provincia;

e

il sig., nato a il, codice fiscale e domiciliato per la carica in - sede legale della società, Codice fiscale e P. IVA:, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di responsabile pro tempore della funzione Mercato Imprese e Pubblica Amministrazione della società con atto a firma del notaio, in (.....), procura rep.

..... racc. n., registrato in il al n. serie, di seguito nel presente atto denominato semplicemente l'Appaltatore. "L'Appaltante" e "l'Appaltatore" sono da intendersi anche cumulativamente come "le Parti".

Detti comparenti, della cui identità personale mi sono accertato, e senza la presenza dei testimoni avendo le parti di comune accordo rinunciato col mio consenso perché muniti dei requisiti di istruzione fissati dall'articolo 48 della legge notarile 16 febbraio 1913 n.89,

PREMESSO

- con determinazione dirigenziale n. del prot., adottata dal Dirigente del Settore Ambiente, Concertativi ed Edilizia della Provincia di Savona, si è dato avvio alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ubicati nel territorio di competenza della Provincia di Savona (Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti), comprensivo di controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione per la durata di 24 mesi (2026 – 2027);
- che con la stessa determinazione si stabiliva di affidare l'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023, con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara per la singola annualità l'importo pari a Euro 241.800,00 interamente soggetti a ribasso oltre IVA 22%, per un importo complessivo dell'appalto pari a Euro 967.200,00 oltre IVA 22%;
- con determinazione dirigenziale n. del prot., si prendeva atto dell'esito della gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva all'operatore economico con un punteggio complessivo pari a punti e offerta economica in ribasso del%;
- che risulta decorso il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 36/2023, come da documentazione agli atti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ubicati nel territorio di competenza della provincia di Savona (comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti), comprensivo di controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione, per la durata di 24 mesi (2026 – 2027) così come meglio descritto ed esplicitato nel Capitolato descrittivo e prestazionale.

Le prestazioni richieste comprendono:

- Programmazione e pianificazione delle attività ispettiva e supporto all'utenza;
- Esecuzione delle ispezioni e gestione delle criticità;
- Gestione del Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL) relativa all'attività ispettiva;
- Rendicontazione delle prestazioni;

Il servizio è classificato con codice CPV 71631000-0 Servizi di Ispezione Tecnica.

L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 2 - Ammontare del contratto - Finanziamenti

L'importo contrattuale per 24 mesi ammonta a Euro.....(euro/....) IVA esclusa.

E' fatta salva la liquidazione finale e salva la facoltà che compete all'Amministrazione di variare in più o in meno l'importo del servizio, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

La spesa è finanziata con i proventi derivanti dal pagamento, da parte dell'utenza, dei controlli sugli impianti termici, introitati sul Cap. 5235 "Controllo/ispezione/manutenzione impianti termici di climatizzazione estiva ed invernale degli edifici – D.P.R. 74 del 16.4.2013" e trova imputazione al Capitolo di uscita 723000 - "Verifiche impianti termici visite d'ufficio e a campione", Piano Finanziario U.1.03.02.99.000 - Altri servizi, del bilancio provinciale.

Il contratto è stipulato interamente "a misura" e in conformità del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e agli indirizzi del P.E.G. approvato con Decreto del Presidente 244 del 19 dicembre 2023.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal Capitolato descrittivo e prestazionale.

Articolo 3 - Condizioni generali del contratto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato descrittivo e prestazionale allegato al presente contratto sotto la lettera "A" nonché dai documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto in quanto allegati o richiamati dallo stesso, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4 - Domicilio

L'appaltatore ha eletto domicilio presso la Provincia di Savona – Via Sormano 12 – 17100 Savona.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei servizi

La durata dell'appalto è di 24 mesi decorrenti dalla stipula contrattuale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi nei limiti stabiliti dalla legge. In tal caso, l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni in corso al momento della naturale scadenza.

Articolo 6 - Penali

Nei casi di inadempimento nonché nelle ipotesi espressamente previste all'art. 18 del Capitolato descrittivo e prestazionale di appalto, sono applicate le sanzioni ivi indicate. Nel caso in cui l'Appaltatore abbia maturato penali, le stesse verranno recuperate mediante emissione di nota di debito della Stazione Appaltante (fuori campo Iva ex art.15, del DPR n. 633 del 1972). L'importo della suddetta nota di debito sarà recuperato in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dalla Stazione Appaltante.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

Il pagamento delle penali non esime l'Appaltatore dal risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 7 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile del procedimento, può per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti degli articolo 121, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato descrittivo e prestazionale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento.

In ogni caso si intende a carico dell'appaltatore ogni spesa occorrente alla esecuzione piena e perfetta del servizio.

L'appaltatore ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 9 - Contabilità e pagamenti

La contabilità è predisposta in conformità alle disposizioni vigenti nonché secondo i termini e le condizioni indicate agli artt. 6.4 – 6.5 e 19 del Capitolato descrittivo e prestazionale d'appalto.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Le prestazioni saranno determinate a misura.

Le parti convengono che l'Appaltatore si impegna ad emettere una pre-fattura relativa agli importi dovuti dall'Amministrazione per il servizio oggetto del presente appalto da presentare rigorosamente almeno 10 giorni prima dell'emissione della fattura definitiva.

Tale pre-fattura avrà finalità informativa e riepilogativa e sarà utilizzata per consentire all'Amministrazione di effettuare le verifiche preventive in

merito alla correttezza delle voci di costo e di predisporre gli adempimenti interni necessari.

La pre-fattura sarà seguita dall'emissione della fattura fiscale definitiva, che darà luogo all'esigibilità del credito.

Il codice univoco da utilizzare per la fatturazione elettronica da intestare alla Provincia di Savona è il seguente: UFLE29.

Sull'importo netto delle prestazioni da fatturare all'ente l'ufficio procedente provvederà ad operare una ritenuta dello 0,5% che sarà svincolata al momento della liquidazione finale, previa acquisizione del D.U.R.C. regolare.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, salvo diversa disposizione di legge.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati con cadenza trimestrale, la Provincia di Savona effettuerà il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:

.....
..... ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso, precisando nella relativa causale il Codice Identificativo Gara (CIG) indicativo del servizio/fornitura alla quale è dedicato, e, ove necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP) nonché il numero di fattura.

Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i soggetti autorizzati ad operare sul conto sopra citato individuati nell'allegato tracciabilità trasmesso dall'Appaltatore ed assunto con nota prot./2025 del

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

In ottemperanza all'articolo 3 della L. 136/2010:

- tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al presente articolo;
- ogni pagamento deve riportare il CIG;
- devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136/2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui sopra costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato descrittivo e prestazionale;
- le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Il sig., nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini contabili ogni comunicazione o documento contabile trasmesso a questo Ente, relativo al presente appalto, dovrà altresì riportare gli estremi della determinazione di affidamento, il numero di CIG e il numero di impegno:

CIG numero e il numero di Impegno come di seguito riportato:

.....

.....

Articolo 10 - Modifica del Contratto e Revisione Prezzi

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice del costo medio orario (lavoratori tempo ind.to) del CCNL Metalmeccanico.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato descrittivo e prestazionale, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini stabiliti dalla vigente normativa.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2002.

Articolo 12 - Regolare esecuzione e verifica di conformità

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'ultimazione delle prestazioni secondo quanto indicato nel Capitolato descrittivo e prestazionale.

Il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni e ai termini previsti nel presente contratto e nel capitolato descrittivo e prestazionale.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali

Articolo 13 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio o altri casi di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023;
- b) grave e reiterato (persistente) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento nell'esecuzione del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'esecuzione stessa nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
- i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l) transazioni non effettuate in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- m) tutti i casi previsti del decreto legislativo n. 36/2023 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

In ogni caso si rinvia altresì alle varie ipotesi previste in tema di risoluzione del contratto all'interno del Capitolato descrittivo e prestazionale d'appalto (in particolare all'art. 21) che qui si intende integralmente richiamato.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 14 - Controversie

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. 36/2023.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, sono devolute in via esclusiva all'autorità giudiziaria competente del Foro di Savona con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 15 – Trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018,tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti in qualità di titolari autonomi, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi, nei modi, termini e misura di cui alla normativa vigente e, in particolare, di cui all'articolo 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori

L'appaltatore è tenuto alla piena osservanza dei principi e delle misure generali di tutela ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Articolo 18 - Requisiti

In relazione all'operatore economico non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023.

Sono stati verificati i requisiti di partecipazione dell'Appaltatore ai sensi degli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 231/2001.

Il soggetto appaltatore è in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 19 - Subappalto

È ammesso il subappalto del servizio, nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, a condizione che sia dichiarato in sede di offerta. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. L'affidatario dovrà eseguire direttamente le attività di natura amministrativa, quali l'organizzazione e la programmazione del servizio, supporto operativo all'Ente Provincia, la gestione della documentazione e contabile, in ragione dell'alta intensità di manodopera e per garantire una più intensa tutela delle condizioni e della salute e sicurezza sul lavoro.

Per il presente appalto, le prestazioni subappaltabili nel rispetto dei limiti di legge e della documentazione di gara non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (divieto del c.d. "subappalto a cascata") in ragione dell'elevata intensità di manodopera; ciò al fine di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa attività di tutela delle condizioni della salute e sicurezza dei lavoratori.

Articolo 20 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero in data rilasciata dalla società

per l'importo di Euro

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui ai precedenti periodi, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018 n° 31.

Articolo 21 - Obblighi assicurativi

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di danni arrecati, eventualmente, alla Provincia e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed

in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni nell'esecuzione dell'appalto.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull'aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevata la Provincia.

Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, presenta apposita polizza stipulata con compagnia assicurativa avente ad oggetto l'assicurazione per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni, con un massimale unico non inferiore a € 600.000,00 (euro seicentomila/00); detta polizza è stata prodotta al competente ufficio provinciale prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'affidamento (prot. n.)

L'aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata dell'appalto.

Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Articolo 22 - Clausole Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici

In ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto il 17 marzo 2015 tra Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato, richiamato dal presente contratto, si prevedono le seguenti clausole contrattuali che si intendono esplicitamente accettate dall'appaltatore:

1.l'appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'articolo 2 del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente per qualsiasi motivo;

2.la Provincia ha l'obbligo di comunicare al Prefetto l'elenco trasmesso dall'appaltatore delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture e servizi "sensibili", al fine di consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 159/2011;

3.si prevede la clausola risolutiva espressa, da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo; la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;

4.in caso di automatica risoluzione del vincolo, è prevista una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

5.l'impresa non deve trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; l'impresa non si è accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

6.l'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione;

7.l'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia alla Provincia di Savona, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;

La Provincia di Savona procederà alla risoluzione dei contratti stipulati con le imprese che si renderanno responsabili dell'inosservanza delle clausole di cui ai punti numero 1, 2 e 3 (clausola risolutiva espressa) 4, 5, 6, 7, e da attivare le procedure di cui all'articolo 122 del D.lgs. 36/2023.

Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici dei soggetti non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 36/2023 e in particolare di coloro che non denuncino di essere vittime di concussione o estorsione aggravata.

Gli obblighi previsti nel presente articolo devono essere estesi nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione della prestazione

Articolo 23 - Pantoufflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di servizio subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Documenti che fanno parte del contratto.

Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto e sono allo stesso materialmente allegati:

– il Capitolato descrittivo e prestazionale (allegato "A") che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Costituiscono altresì parte essenziale e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

- polizze di garanzia previste dagli artt. 20 e 21 del presente contratto;
- copia del Protocollo per lo sviluppo della Legalità e della trasparenza degli atti pubblici citato all'articolo 21 del presente contratto;

Articolo 25 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 36/2023 e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

Articolo 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente (DPR n. 642/1972). Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di verifica di conformità. Ai fini fiscali si prende atto che i servizi di cui al presente contratto sono imponibili all'imposta sul valore aggiunto, ad aliquota ordinaria.

Per il presente contratto si richiede la registrazione, quest'ultima sarà effettuata in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente atto, redatto in un unico originale e stipulato in modalità elettronica conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 comma 1 del decreto legislativo n. 36/2023, sarà conservato agli atti della Provincia e trasmesso all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Richiesto io, Segretario rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto in Savona, -----

L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

.....
Sig.

.....
Ing.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alberto Zurlo